

L'USO DELLE UNIFORMI

Manuale di riferimento per l'utilizzo delle uniformi

A cura di Tarquinia Mastroianni

Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PREFAZIONE

La missione di “soccorso pubblico”, affidata al Dipartimento ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, costituisce una “funzione generale di tutela” della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva che concorre, con la missione dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad assicurare un sistema integrato di sicurezza, interamente facente capo al Ministero dell’Interno e attuato, nella massima prossimità al cittadino, attraverso la sua organizzazione sul territorio. L’opera che quotidianamente assolvono le donne e gli uomini dei vigili del fuoco mira a realizzare la missione attribuita non solo attraverso il soccorso pubblico, ma anche mediante la prevenzione, la vigilanza e la formazione in materia di sicurezza. La “tutela” dell’incolumità dei cittadini si concretizza inoltre attraverso l’impegno finalizzato alla divulgazione dell’attività e dell’immagine del Corpo, insignito negli anni di riconoscimenti ed encomi che ne esaltano l’operosità ed i servizi resi al cittadino. A conferma, dunque, della alta considerazione che tanto le Istituzioni quanto la collettività riservano del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato redatto il presente manuale affinché l’immagine veicolata anche attraverso l’uniforme, che immediatamente riconduce al Corpo, identifichi non già l’individuo che la indossa, ma l’istituzione che egli rappresenta.

È, infatti, mio profondo convincimento coniugare efficienti ed efficaci attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con adeguati comportamenti in servizio: il richiamo alla formalità ed alla sobrietà nell’indossare l’uniforme rappresenta, per il personale che l’indossa, il giusto rispetto dell’Istituzione nonché il deferente ossequio a chi con sacrificio, a volte estremo, contribuisce

quotidianamente a tutelare e proteggere la collettività mentre, per i cittadini, costituisce rassicurante riferimento nei momenti di difficoltà e pericolo. Invito dunque le donne e gli uomini dei vigili del fuoco a fare buon uso delle indicazioni del manuale così da confermare anche con “l’immagine” la rassicurante presenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

INDICE

Premessa

1. Descrizione delle uniformi in dotazione
 - 1.1 Uniforme operativa ordinaria
 - 1.1.1 Elementi di base
 - 1.1.2 Modalità di combinazione
 - 1.2 Uniforme operativa di specialisti e specializzati
 - 1.3 Uniforme ordinaria "di rappresentanza"
 - 1.3.1 Elementi di base
 - 1.3.2 Modalità di combinazione
 - 1.4 Distintivi di qualifica, di specialità e onorificenze
2. Attività
 - 2.1 Attività d'istituto
 - 2.2 Partecipazione a convegni, mostre, seminari
 - 2.3 Cerimonie ufficiali
 - 2.4 Eventi religiosi
3. Uniformi e attività
4. Norme di comportamento
5. Onori e rappresentanza

Bibliografia

Appendice normativa

PREMESSA

Il cerimoniale rappresenta quel complesso di regole che disciplina lo svolgimento di determinati atti religiosi, civili e militari di carattere solenne ovvero quelle norme imprescindibili di riferimento che regolamentano la vita di rappresentanza ufficiale.

Al contrario del galateo, che costituisce l'insieme delle regole afferenti più strettamente alla vita privata dell'individuo, il cerimoniale è il riferimento perché nella vita pubblica e di rappresentanza siano adottati i comportamenti formali che assicurano il corretto svolgimento di relazioni e cerimonie nel reciproco rispetto di norme e prassi universalmente riconosciute.

Nell'ambito del Dipartimento il cerimoniale rientra tra compiti e funzioni dell'Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento che, quindi, dà indicazioni e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle cerimonie sia di carattere nazionale che locale.

E' tuttavia fondamentale fornire disposizioni per garantire il rispetto di un adeguato comportamento formale nelle manifestazioni, cui i vigili del fuoco sono chiamati a partecipare per conto dell'Istituzione dello Stato che essi rappresentano, nel rispetto di regole che ne assicurino il decoro istituzionale e ne rafforzino l'ufficialità; per questo si è redatto il presente manuale finalizzato essenzialmente a fornire indicazioni sulle modalità di corretto utilizzo delle uniformi e degli equipaggiamenti, da indossare negli eventi a riferimento, nonché sul comportamento da tenere quando si indossa l'uniforme del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'esigenza di fornire direttive sulla specifica materia è già contenuta nel [Regolamento di servizio D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012](#) che all'articolo 19 prescrive quanto segue:

” Riconoscimento in servizio ”

1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze indicate dall'Amministrazione e comunque:

a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attività operative di soccorso;

b) nell'espletamento delle attività di addestramento e di formazione professionale;

c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;

d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;

e) in occasione di cerimonie ufficiali;

f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.

2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.

4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Già nel regolamento era dunque evidente la volontà di “assicurazione” per la collettività, trasmessa anche attraverso l’immagine ovvero attraverso l’uniforme che immediatamente riconduce al Corpo nazionale ed identifica non già l’individuo che la indossa, ma l’istituzione che egli rappresenta.

Ed è proprio per questo che chiunque indossi l’uniforme deve adeguare il proprio comportamento alle contingenti situazioni nelle quali si trova ad operare ed, inoltre, a quelle regole di base, comuni ai cerimoniali di Stato, religioso, militare, che interpretano correttamente la comunicazione istituzionale nelle manifestazioni ed eventi cui il Corpo nazionale è chiamato a partecipare.

1. Descrizione delle uniformi

Il Corpo nazionale dispone di una uniforme operativa ordinaria, in dotazione a tutto il personale operativo e tecnico-operativo nonché ai dirigenti, di uniformi operative per specialisti e specializzati, diverse per ciascun nucleo di specialità in funzione dei settori di impiego, e di una uniforme ordinaria "di rappresentanza", attribuita, al momento, al personale dirigente e al personale della banda musicale.

Preme precisare che la descrizione e le fotografie, rappresentative delle diverse uniformi, sono riferite ai capi di più recente fornitura, non ancora distribuiti a tutto il personale.

Pertanto nelle more di completamento della distribuzione dei predetti capi, si adotteranno i corrispondenti elementi di equipaggiamento attualmente in uso.

La descrizione e le relative foto indicano la corretta combinazione degli elementi che compongono le uniformi e non sono strettamente correlate ai singoli elementi che, ovviamente, sono suscettibili di variazioni ed aggiornamenti che ne migliorano foggia e comfort progressivamente nel tempo.

1.1 Uniforme operativa ordinaria

L'uniforme in uso alle squadre operative si compone di più elementi che, in relazione alle attività da assolvere, saranno diversamente combinati così da dare luogo alle fogge di seguito rappresentate.

1.1.1 Elementi di base

a) Elmo protettivo

L'elmo è realizzato in tre colori per gli appartenenti ai ruoli del personale tecnico-operativo:

1. Nero per il ruolo dei vigili del fuoco;
2. Rosso per il ruolo dei capi squadra e capi reparto;
3. Argento per il ruolo degli ispettori e sostituti direttori, per il ruolo dei direttivi e dirigenti.

Sul fronte è riportato lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2002](#), sul lato sinistro la Bandiera Italiana e su quello destro la Bandiera Europea.

b) Giubba del completo operativo estivo/invernale

La giubba del completo operativo estivo, di colore verde scuro, è composta da un corpo e due maniche a giro, un collo a camicia e due triple tasche. Sul dorso della giubba è applicata la scritta "VIGILI DEL FUOCO". Sulla manica destra è ricamato lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#) e la scritta "VIGILI DEL FUOCO".

Sulla manica sinistra è ricamato lo stemma della bandiera italiana e la scritta Italia.

Sulla tasca superiore sinistra è apposto l'identificativo della sede di servizio; superiormente al predetto identificativo in posizione centrale del carrè sinistro, è apposto il distintivo di qualifica di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#); eventuali altri distintivi o emblemi, autorizzati dal Dipartimento, sono apposti in posizione centrale del carrè destro.

c) Pantalone del completo operativo estivo/invernale

Il pantalone del completo operativo, di colore verde scuro, è composto da due gambali, lo sparato ricoprente la chiusura a mezzo lampo, la cintura e cinque tasche, due interne in corrispondenza dei fianchi, due a toppa a cavallo delle cuciture dei fianchi e una a filetto posteriormente a destra.

d) Maglione

La maglia, di colore verde scuro, è composta dal corpo e dalle maniche, con collo a listino ed una apertura al centro del davanti, nella parte superiore, chiusa con lampo. In corrispondenza del petto, sul lato sinistro, è ricamato lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#). Superiormente allo stemma, nell'apposito settore, è applicato il distintivo della qualifica di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#). Posteriormente è ricamata la scritta "VIGILI DEL FUOCO".

e) Maglietta polo

La maglietta polo, di colore verde scuro, è realizzata a mezze maniche, con colletto e apertura anteriore verticale munita di chiusura lampo a scomparsa e con taschino in posizione pettorale sinistra. È caratterizzata con lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#) e la scritta "VIGILI DEL FUOCO" sul taschino. Posteriormente è ricamata la scritta "VIGILI DEL FUOCO".

f) Cintura

La cintura è di colore beige, con fibbia riportante sul fronte lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#).

g) Calze

Le calze estive ed invernali sono lunghe e di colore nero.

h) Calzature basse di sicurezza

Le calzature basse sono realizzate in pelle di colore nero, munite di lacci, con sistema di sfilamento rapido. Sono personalizzate con la scritta “VIGILI DEL FUOCO” in colore nero su fondo rosso e con una striscia di tessuto rifrangente di colore grigio.

i) Calzature da intervento

Le calzature da intervento sono realizzate in pelle di colore nero con sistema di indossamento/sfilamento rapido a mezzo di cerniera centrale e regolazione della calzata a mezzo di lacci e fermacorde. Sono personalizzate con lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#) e con la scritta “VIGILI DEL FUOCO”.

j) Berretto estivo

Il berretto estivo, di colore verde scuro, è realizzato a spicchi, con visiera e fregio di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#).

k) Berretto invernale

Il berretto invernale, di colore verde scuro, è realizzato a spicchi con fodera termica in corrispondenza della cupola e delle protezioni, con visiera e fregio di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#).

l) Completo antipioggia

Il completo antipioggia, di colore verde scuro, è composto da giaccone a vento con cappuccio, un corpetto interno estraibile autoportante ed un sovrapantalone.

Sul lato sinistro, in posizione pettorale, nell'apposito settore, è applicato il distintivo della qualifica di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#).

Sul dorso del giaccone e del corpetto interno, è applicata la scritta "VIGILI DEL FUOCO". Sulla manica sinistra del giaccone sono applicati lo stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al [decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2002](#) e la scritta "VIGILI DEL FUOCO".

1.1.2 Modalità di combinazione

(A) Uniforme operativa ordinaria_1:

- Giubba e pantalone, corredato da cintura, dell'uniforme operativa nella versione estiva o invernale secondo la stagione;
- Maglietta ignifuga o maglione, secondo la stagione, indossata all'interno dei pantaloni;
- Calze;
- Calzature basse di sicurezza;



(B) Uniforme operativa ordinaria_2,

identica alla precedente, ma indossata con calzature da intervento;

(C) Uniforme operativa ordinaria_3,

identica alla precedente, ma indossata con berretto, estivo o, secondo la stagione, con berretto invernale e giaccone a vento antipioggia;

(D) Uniforme operativa ordinaria “in versione di rappresentanza”_1,

- Giubba e pantalone, corredato da cintura, dell’uniforme operativa, nella versione estiva o invernale secondo la stagione;
- Maglietta ignifuga o maglione, secondo la stagione, indossata all’interno dei pantaloni;
- Calze;
- Calzature da intervento;
- Cinturone;
- Elmo.

La giubba è indossata con maniche allacciate ai polsi e il pantalone all’interno della calzatura.

(E) Uniforme operativa ordinaria “in versione di rappresentanza”_2,

identica alla precedente ma il cinturone è completato dalla piccozza.

* * *

Il personale dirigente generalmente indossa l'uniforme operativa ordinaria, conformemente a quanto prevede il regolamento di servizio, in tutte le attività direttamente o indirettamente collegate al soccorso e in alcune altre particolari circostanze (es. quando inserito in gruppi o reparti durante la festa della Repubblica).

1.2 Uniforme operativa di specialisti e di specializzati

Il personale appartenente ai nuclei di specialità, siano essi specialisti o specializzati, ha in dotazione anche uniformi operative finalizzate ad assicurare adeguati standard di sicurezza e comfort in tutti i rispettivi ambiti di operatività.

Detti equipaggiamenti, al momento, non sono puntualmente disciplinati da decreti cosicché, nelle more di emanazione di questi, si farà riferimento a disposizioni e circolari dei rispettivi settori.

Al di fuori dell'ambito di soccorso tecnico, il personale appartenente ai nuclei di specialità indossa, salvo diversa indicazione, l'equipaggiamento di specialità durante la partecipazione a mostre e convegni e in occasione di cerimonie e ricorrenze.

Le modalità di impiego delle uniformi, anche in questo caso, fanno riferimento a quanto prescritto nel regolamento di servizio e, concordemente a quello che è previsto per il restante personale operativo, hanno differenziazioni solo all'aperto, ove solitamente si deve indossare il berretto e in aggiunta, nella stagione invernale, si correda l'uniforme con un giaccone.

Infine i vari settori di specialità, quando inseriti in schieramenti, gruppi o reparti, debbono adeguarsi a quanto previsto nella specifica cerimonia.

1.3 Uniforme ordinaria "di rappresentanza"

L'uniforme ordinaria, cosiddetta di rappresentanza, prevista dal [decreto del Ministro dell'Interno 24 aprile 2006](#) per il personale appartenente al ruolo dei dirigenti e direttivi, nonché al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi oltre che per il personale della banda musicale, è attualmente in uso esclusivamente al personale dirigente ed alla banda musicale; per questi ultimi nella doppia versione ordinaria e storica.

Il Decreto descrive puntualmente gli elementi di base delle uniformi e detta anche indicazioni in ordine alla cura e modalità di uso integrate, successivamente, dal Regolamento di servizio.

Integrazioni e modifiche al decreto sono successivamente intervenute anche con il [decreto del Ministro dell'Interno 29 settembre 2009](#) che ha meglio precisato particolari della foggia (riferiti essenzialmente ad elementi di finitura) senza apportare significativi cambiamenti all'uniforme.

Di recente è stata assegnata alle dirigenti del Corpo nazionale una borsa in pelle nera che costituisce elemento di completamento della divisa; non essendo un elemento essenziale dell'uniforme va riposta durante lo svolgimento delle cerimonie.

1.3.1 Elementi di base.

Gli elementi di base che compongono l'uniforme ordinaria di rappresentanza sono puntualmente descritti nella tabella A, allegata al [decreto del Ministro dell'Interno 24 aprile 2006](#), e nei successivi provvedimenti di integrazione e modifica e possono così essere riassunti:

- Copricapo
- Giacca

- Pantalone per gli Uomini, corredati da cintura, e Gonna per le Donne
- Camicia
- Cravatta
- Guanti
- Calze
- Calzature
- Cappotto e Impermeabile.

1.3.2 Modalità di combinazione

*(F) Uniforme ordinaria di rappresentanza _1
versione femminile _versione maschile*

- Giacca e pantalone, con cintura per uomo, oppure gonna per donna;
- Camicia;
- Cravatta;
- Calze (versione uomo/donna);
- Scarpe (versione uomo/donna).

*(G) Uniforme ordinaria di rappresentanza _2,
versione femminile _versione maschile*

identica alla precedente integrata da copricapo e da guanti;

*(H) Uniforme ordinaria di rappresentanza _3,
versione femminile _versione maschile*

identica alla precedente integrata da cappotto o impermeabile ;

1.4 Distintivi di qualifica, di specialità e onorificenze.

I più recenti provvedimenti che disciplinano l'uso dei distintivi di qualifica nell'ambito dei ruoli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono di seguito elencati:

[decreto del Ministro dell'Interno 1 febbraio 2013](#), "*Modifiche al decreto 10 febbraio 2012 concernente i distintivi di qualifica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*";

[decreto del Ministro dell'Interno 10 febbraio 2012](#), attuativo dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 relativo a caratteristiche e modalità d'uso di uniformi, equipaggiamenti individuali e distintivi di qualifica e distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Detti distintivi debbono essere indossati secondo quanto prescrivono i citati decreti e seguendo le modalità previste per l'utilizzo delle rispettive uniformi.

Completano i distintivi di qualifica, i distintivi di specialità, riferiti alle specializzazioni riconosciute nel Corpo nonché le decorazioni concesse per meriti straordinari.

I distintivi di specialità, nelle more di emanazione di uno specifico provvedimento che ne disciplini significativamente modalità e caratteristiche, dovranno essere utilizzati secondo quanto prevedono le rispettive indicazioni

emanate nel frattempo e, come di consueto, si rinnova la raccomandazione di utilizzare esclusivamente distintivi adottati dall'Amministrazione, evitando l'uso di qualsivoglia altro simbolo non ufficialmente riconosciuto.

Le onorificenze sono concesse in ragione di particolari meriti quali benemeritenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche (Ordini cavallereschi nazionali) e distinzioni onorifiche (decorazioni, ricompense, medaglie).

Possiamo riassumere le onorificenze nelle seguenti categorie:

1. ordini cavallereschi (Ordine al merito della Repubblica italiana, Ordine al merito del Lavoro, ecc.);
2. distinzioni al valore (es. militare, civile, ecc.);
3. distinzioni di merito (es. civile, militare, dei dicasteri, ecc.);
4. distinzioni commemorative (partecipazione a campagne, ecc.);
5. distinzioni di servizio (di anzianità, di carriera, ecc..) ;
6. distinzioni d'onore (di appartenenza a organismi benemeriti).

Ferme restando le indicazioni di carattere generale, circa le modalità e le tipologie di corretto utilizzo delle onorificenze concesse sugli abiti civili, gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, beneficiari di onorificenze, possono fregiarsene utilizzando i rispettivi "nastrini" esclusivamente sull'uniforme ordinaria.

Generalmente tali decorazioni sono, infatti, indossate come nastrini che riproducono i colori del nastro della onorificenza e si portano al lato sinistro

del petto; in caso di più nastri essi sono posizionati su più righe orizzontali in numero di tre, massimo di quattro nastri. Le righe debbono essere complete e solo la prima può contenere un numero di nastri inferiore; nel qual caso i nastri saranno centrati rispetto a quelli sottostanti.

In appendice è riportata una [*sintesi delle norme di riferimento*](#) e un [*riepilogo dell'ordine di precedenza*](#).

Giova rammentare che ci si può fregiare dei nastri solo se è stata concessa la relativa onorificenza e se è stato attribuito il diploma attestante la concessione e che, in ogni caso, si deve utilizzare il riconoscimento di grado più elevato.

Le onorificenze italiane vanno sempre indossate nelle festività nazionali o in presenza del Presidente della Repubblica.

In questi casi le insegne metalliche delle decorazioni (medaglie) possono essere indossate in luogo dei nastri.

2. Attività

2.1 Attività d'istituto

Nella dizione attività d'istituto, cui si fa riferimento all'interno del presente manuale, si intende l'attività ordinariamente svolta all'interno o all'esterno delle sedi di servizio, nell'espletamento del compito o della mansione attribuita; sono escluse le attività di soccorso per le quali sono prescritte specifiche modalità di utilizzo delle uniformi e dei dispositivi di protezione individuali. Parimenti non sono ricomprese le attività di formazione ed addestramento e l'attività di vigilanza, ovvero l'attività che, su espressa richiesta di esercenti, è assicurata dal personale operativo secondo le prescrizione dell'Articolo 18 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006; nella stessa dizione si intendono anche tutte le attività che sono rese come servizi tecnici. Per le descritte tipologie vale quanto già previsto nel Regolamento di servizio agli articoli 8, 12 e 19 e nelle circolari e disposizioni emanate dal Dipartimento e dal Capo del Corpo.

2.2 Partecipazione a convegni, mostre, seminari

Si fa riferimento alle attività assolate allorquando in nome e per conto dell'Amministrazione si partecipa a consessi nei quali si rappresenta l'Amministrazione.

Sono incluse, in tale categoria, anche le fiere e le esposizioni.

2.3 Cerimonie ufficiali

Nella dizione cerimonie ufficiali sono ricomprese la Festa Nazionale della Repubblica, la ricorrenza del Santo Patrono (Santa Barbara), le inaugurazioni

e/o intitolazioni di sedi, il Giuramento (collettivo), la consegna di benemerenze, visite istituzionali (visite di personalità, Ministro, Sottosegretario, Capo Dipartimento, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

E' doveroso evidenziare che, nell'ambito delle cerimonie ufficiali, il personale dovrà indossare l'uniforme nella foggia specificata, ovviamente pulita ed ordinata e con fregi e distintivi leggibili e non deteriorati, per la particolare circostanza di riferimento; giova altresì precisare che anche nell'ambito di una stessa cerimonia possono essere individuate diverse fogge delle uniformi poiché queste si diversificano a seconda della mansione assolta nella cerimonia (es. partecipazione in gruppi e/o reparti, partecipazione a picchetti d'onore o gruppi bandiera).

2.4 Eventi religiosi

Gli eventi religiosi di riferimento sono la Santa Messa, celebrata in occasione della Santa Patrona o in occasione di particolari ricorrenze, e le onoranze funebri.

3. Uniformi e attività

Ferme restando le disposizioni contenute nel [Regolamento di servizio D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012](#) ed in particolare quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9, 12 e 19 in materia di condotte e comportamenti si riportano, nella seguente tabella, prescrizioni circa le corrette modalità di utilizzo delle uniformi, in relazione alle diverse attività.

Tipologie di attività	Personale (**)	Ambiti			
		All'aperto (■)	Note	Al chiuso (∞)	Note
Attività d'istituto	1		(α)		(α)
	2	C		A o B	(β)
	3	D		D	
	4				
Partecipazione a mostre, convegni, seminari	1	C o G	(*)	B o F	(*)
	2	C		B	
	3	D		D	
	4				
Festa della Repubblica	1	G		F	
	2	C		B	
	3	E		E	
	4	E		E	
Festa della Santa Patrona	1	H		F	
	2	C		B	
	3	D		D	
	4	D		D	
Giuramento solenne (collettivo)	1	C o G	(*)	B o F	(*)
	2	C		B	
	3	D o E	(*)	D o E	(*)
	4	D o E	(*)	D o E	(*)
Eventi religiosi	1	G		F	
	2	C		B	
	3	D		D	
	4	D		D	
Intitolazioni/ Inaugurazioni/ Ricorrenze	1	C o G	(*)	B o F	(*)
	2	C		B	
	3	D o E	(*)	D o E	(*)
	4	D o E	(*)	D o E	(*)
Consegna Benemerenze	1	C o G		B o F	
	2	C	(*)	B	
	3	D o E	(*)	Do E	(*)
	4	D o E	(*)	D o E	(*)

Legenda:

*(**) Tipologie di personale:*

1 Personale dirigente

2 Personale tecnico operativo/specialista non dirigente (partecipante o invitato)

3 Personale tecnico operativo/specialista non dirigente (in picchetti e/o gruppi bandiera)

4 Personale tecnico operativo/specialista non dirigente (in gruppi e/ o reparti)

(■) Indicazioni circa il completamento delle uniformi secondo la stagione:

nella stagione invernale l'uniforme (C) può essere integrata dal giaccone antipioggia e l'uniforme (G) può essere integrata da cappotto o da impermeabile;

nella stagione estiva le uniformi (C, D, E) possono essere indossate con la manica rivoltata fino al gomito.

(∞) Nelle cerimonie al chiuso il copricapo ed i guanti corredano comunque l'uniforme, ma non devono essere indossati. Se non riposti al guardaroba o simile devono essere tenuti nella mano sinistra.

(α) I dirigenti non hanno alcun obbligo di indossare uniformi nello svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio. Tuttavia possono autonomamente decidere di indossare l'uniforme, scegliendo quella adeguata alla circostanza contingente.

(β) Sarà indossata l'una o l'altra divisa secondo l'attività svolta

() Sarà indossata l'una o l'altra divisa secondo le indicazioni impartite*

4. Norme di comportamento.

Fermo restando quanto già previsto dal [Regolamento di servizio D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012](#) agli articoli 7, 8, 9, 12 e 19 in tema di comportamento e doveri, il personale del Corpo nazionale è tenuto ad uniformare il proprio comportamento alle circostanze ed ai contesti nei quali si trova.

In particolare nell'espletamento del servizio il personale del Corpo nazionale utilizza la lingua italiana, anche se è consentito l'uso di altra lingua nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge; adotta le norme di comportamento e condotta come nel dettaglio disciplinate nel regolamento: conforma, in ragione dei suoi compiti istituzionali, la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini; adotta la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto.

Inoltre il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è

espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.

È espressamente ribadito che occorre avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, è funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilità della qualifica rivestita; che è vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia e che non possono essere indossati elementi o parti delle uniformi con gli abiti borghesi.

Al personale è, dunque, raccomandato di prestare attenzione a quanto già disposto nei regolamenti specifici e, in particolare, è richiesto che l'acconciatura, barba e baffi per il personale di sesso maschile, nonché l'uso dei cosmetici, per il personale di sesso femminile, siano adeguati al decoro dell'uniforme e della funzione rivestita, evitando qualsivoglia eccesso.

È altresì raccomandato, per entrambi, di tenere i capelli corti, o comunque raccolti, e di tenere la fronte libera per consentire di calzare correttamente il copricapo.

Analogamente a quanto prescritto per l'uniforme operativa anche a coloro che indossano l'uniforme ordinaria di rappresentanza è raccomandato di evitare l'uso di monili e gioielli e altri ornamenti che possano alterare e/o modificare la foggia dell'uniforme.

5. Onori e rappresentanza.

Gli onori che il personale del Corpo nazionale deve rendere in occasione di manifestazioni ufficiali avrebbero dovuto trovare indicazioni di maggior dettaglio in uno specifico provvedimento, non ancora emanato, ma previsto dal [Regolamento di servizio D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012](#), che all'articolo 9 "Onori e Saluto", cita testualmente:

” In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno.

Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, è tenuto a rendere il saluto alle autorità, secondo le modalità previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto è inoltre reso, con le medesime modalità, ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.

Il saluto è una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.”

Nelle more di emanazione di detto decreto si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e a quanto discende da prassi e consuetudini.

Gli onori sono dovuti alle autorità civili ed ai simboli, secondo quanto prescritto dagli articoli 22 e 23 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2008](#) e ss.mm. e ii., con le limitazioni e disposizioni contenute nella Sezione Terza “Prescrizioni generali sugli onori alle Autorità Civili” del medesimo provvedimento.

Gli onori, siano essi collettivi o individuali (saluto), sono resi ai simboli, al grado, alla qualifica od alla carica e non alla persona e quindi non è consentito dispensare alcuno dal renderli, qualora siano previsti.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco adotterà un proprio regolamento, da condividere con l'Ufficio del Cerimoniale responsabile dell'organizzazione delle cerimonie e commemorazioni, per ciò che attiene i servizi di onore e rappresentanza che possono essere resi con diverse manifestazioni:

- esposizione della bandiera;
- schieramento di reparti;
- rappresentanza d'onore;
- picchetto d'onore.

Dette tematiche saranno dunque approfondite in altro testo che stabilirà in dettaglio quale sia la forma più adeguata alla cerimonia, mentre continuano a trovare applicazione le indicazioni del presente manuale per ciò che attiene alle uniformi da indossare.

Gruppo Bandiera (cenni)

La Bandiera d'Istituto, che ha sostituito lo stendardo del Corpo nazionale in uso fino alla primavera del 2005, ovvero fino all'entrata in vigore del provvedimento istitutivo della Bandiera, [decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 18 febbraio 2005](#), è custodita in apposita teca presso l'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è utilizzata secondo le modalità descritte nel medesimo provvedimento.

Ad Essa sono tributati gli onori collettivi ed individuali.

In occasione delle cerimonie ufficiali è utilizzata secondo le indicazioni che il Capo del Corpo impartisce di volta in volta (*Art. 4 del D.P.R. 20 del 18/2/2005*).

In via generale è impiegata in occasione della Festa Nazionale della Santa Patrona, della Festa della Repubblica, nei giuramenti collettivi, in occasione di riconoscimenti e/o concessioni di onorificenze al Corpo nazionale.

La Bandiera è portata da un alfiere, individuato preferibilmente tra gli appartenenti al ruolo di ispettori e sostituti direttori, ed è scortata da un aiutante maggiore con qualifica preferibilmente di direttivo e da due qualificati di scorta.

Bibliografia

Il Cerimoniale - Massimo Sgrelli

Il Regolamento di servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012"

Il Cerimoniale nella Polizia Penitenziaria - Zaccariello

Regolamento sull'uniforme - Stato Maggiore dell'Aeronautica Ed. 2012

Appendice Normativa

Legge 3 marzo 1951, n. 178

D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458

D.P.R. 31 ottobre 1952

D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001

D.M. 6 maggio 2002

D.P.R. 18 febbraio 2005, n. 20

D.M. 24 aprile 2006

D.P.C.M. 16 aprile 2008

D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64

D.M. 10 febbraio 2012 con relativo allegato

D.M. 1 febbraio 2013 con relativo allegato

Decreto CD 20 marzo 2015 pubblica benemerenzza